

2^a TORNATA DEL 23 APRILE 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Relazione di petizioni — Petizione 8329 per istituzione di una Corte d'appello nella città di Sassari: Salaris, Pisanelli, ministro guardasigilli, Bertea, relatore — Petizione 8721 del comune di Tocco (Abruzzo Citeriore) contro le esorbitanze dell'arcivescovo di Chieti: Ballanti, relatore, Ricciardi, Plutino, Cocco, Michelini, ministro guardasigilli, e Sanguinetti — È inviata al Ministero, che l'accetta — Petizione 8247 per indennità dai danni del bringantaggio: Guerrini, relatore, Ricciardi, Camerini, ministro guardasigilli, Ara, Fiorenzi, Allievi e Camerini — È inviata agli archivi — Petizione 8407: Sanguinetti, Sinibaldi, ministro suddetto. = Relazione sul bilancio passivo del Ministero delle finanze pel 1863. = Petizione di varii impiegati ipotecari: Brida, relatore, Cadolini, Greco Luigi, Sanguinetti, Leopardi, Cuzzetti, Salaris e Restelli — È inviata agli archivi.*

La seduta è aperta alle ore 8 1/2 pomeridiane.

PRESIDENTE. Il deputato Bertea è invitato di venire alla tribuna per riferire su petizioni, come reca l'ordine del giorno.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

BERTEA, relatore. Petizione 7990. Luigia Tremon-tani, vedova del dottore Ferdinando Rossi, espone che essa ripete la sua vedovanza dal moto politico del 5 febbraio 1831, nel quale il nominato di lei marito perdè, combattendo, la vita.

Che il Comitato provvisorio del Governo nella provincia di Forlì, a temperare le conseguenze del sofferto infortunio, assegnavale con decreto 4 marzo 1831 l'annua pensione di scudi 180.

Che esautorato il Governo papale ed a questo sostitutosi il Governo dell'Emilia, la petente siasi al medesimo rivolta per essere reintegrata nella predetta pensione, ma non ebbe riscontro.

Che seguita l'annessione si diresse al ministro delle finanze del regno italiano dal quale ebbe riscontro negativo.

Avrebbe voluto la vostra Commissione trovar modo di appagare il voto della petente, ma considerando che la sua domanda si risolve sostanzialmente nel lamento di un danno, pur gravissimo, sofferto per cause patriottiche, e che impossibile sarebbe all'Italia di compensare quanti fra generosi suoi figli patirono per essa sventure o danni, la vostra Commissione sente il penoso

dovere di proporvi su questa petizione l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 8224. Il Consiglio comunale di Bellizzi, Provincia d'Avellino, dice aver invano sporte non poche suppliche al cessato dicastero di Napoli, al Ministero in Torino, e finalmente all'augusto Sovrano perchè gli fosse assegnata una parte di territorio a quel comune dovuta, e che attualmente si trova aggregata al comune d'Avellino.

La Commissione considerando che l'istanza del Consiglio comunale di Bellizzi si riferisce ad una questione di circoscrizione territoriale alla quale mal si potrebbe provvedere isolatamente;

Che però importa assai che si possa tener conto d'ogni domanda di simil genere quando sia per venire in discussione una legge sulla materia, vi propone l'invio di questa petizione alla Commissione speciale incaricata dell'esame degli interessi dei comuni.

(La Camera approva.)

Petizione 8244. Spinelli Giovanni, da Turi, provincia di Bari, espone come la di lui famiglia, debitrice già di ducati 1834 97 verso le monache Chiarisse, facesse a queste nel 1834 la cessione in paga di varii terreni costituenti in parte la tenuta denominata *Masseria Sant'Angelo*;

Che una tale cessione tornò alla famiglia Spinelli sommamente gravosa e penosa, massime perchè ne derivò una servitù di passaggio a danno dell'avanzo di detta masseria, la quale servitù dà occasione talvolta a contese personali;

Che sopprese ora le case religiose e dovolutisi i beni al Governo italiano, sarebbe giusto che a togliere d'imbarazzo il petente, unico rappresentante di detta famiglia, gli fossero concessi in enfiteusi quei medesimi fondi ceduti e si rivolge perciò al Parlamento nazionale perchè piacciagli approvare la predetta concessione ad enfiteusi.

La Commissione considerando che non è ufficio della Camera nè di proporre, nè di approvare convenzioni d'interesse privato, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 8294. Malignani Celestina ed il di lei marito Campagna Rocco, del comune di Montrone, terra di Bari, narrano che una loro zia, Maria Giuseppa Angiulli, della quale la Malignani sarebbe erede, minacciata di scomuniche dai monaci della Missione di Bari fu obbligata di vendere per ducati mille ad un tale Raffaele Colucci, che coi monaci era colluso, una terra del valore di ducati quattro mila circa, e donare poi a quelli il retratto con l'obbligo che in ogni quadriennio dovessero dare un corso di missioni in Montrone;

Che quella donazione divenne caduca, perchè i monaci non avessero ottenuto il sovrano beneplacito prima della morte della donante, giusta le prescrizioni del Codice civile napoletano;

Che questa eccezione di caducità fosse bensì stata accolta dal tribunale, ma poi respinta dalla Corte d'appello e dalla Corte di cassazione;

Che essendo ora i beni di quei monaci devoluti allo Stato, questo deve reintegrare i petenti in tutti i loro diritti per l'inadempimento della condizione apposta alla donazione, o quanto meno restituir loro la somma di mille ducati.

La Commissione, considerando che non entra nè punto, nè poco nelle attribuzioni della Camera di modificare le conseguenze derivanti da controversie civili, definite dalla competente autorità giudiziaria, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 8328. Dionisio Cirillo, napoletano, espone essere egli entrato in agosto dell'anno 1814 nel collegio detto *Scuola di Marte* in Napoli, dal quale passò poi al collegio Politecnico, d'onde fu espulso perchè *carbonaro*.

Egli quindi entrò nella magistratura e percorse una carriera di trent'un anni di servizio. Venne ora posto a ritiro, e gli fu sulla base di detto servizio liquidata la sua pensione.

Egli chiede che la liquidazione sia fatta, tenuto anche conto dei nove anni passati nel detto collegio militare dal quale fu espulso.

La Commissione, considerando che il petente, coll'imprescindere sotto lo stesso Governo una carriera diversa da quella nella quale si era dapprima iniziato, avrebbe con atto proprio dimostrata la sua acquiescenza al fatto dell'esclusione dal collegio militare, il quale, se costituiva un'ingiustizia, non può essere ragionevolmente

riparata con aumento di pensione di un diverso ordine di servizio, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

(Istituzione di una Corte d'appello nella città di Sassari).

BERTEA, relatore. Petizione 8329. Con questa petizione vari individui del comune di Padria, circondario d'Alghero, provincia di Sassari, e con essi i componenti la Giunta municipale di quel comune, espongono come la Corte d'appello di Cagliari, la sola esistente in tutta l'isola di Sardegna, sia insufficientissima e per la molteplicità degli affari e per la lontananza e per la difficoltà delle comunicazioni, e che per contro la città di Sassari sia il nucleo delle relazioni della parte settentrionale dell'isola stessa, e chiedono perciò che venga stabilita in Sassari una Corte d'appello.

La Commissione, ritenendo come le ragioni esposte dai petenti possono tornare utilissime quando occorrerà la discussione d'una legge che determini nuove circoscrizioni giudiziarie, vi propone l'invio della petizione alla Commissione permanente sugli interessi delle provincie e dei comuni.

SALARIS. Domando la parola.

Questa petizione mi porge favorevole occasione di svolgere una delle proposte da me enunciate nella discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Io appoggerò la petizione del comune di Padria, colla quale si domanda una Corte d'appello nella città di Sassari.

Prima della legge del 1859, o signori, una Sezione della Corte d'appello di Cagliari risiedeva nella città di Sassari, e mercè la residenza di quella Sezione, si otteneva la celerità nella spedizione degli affari ed una maggiore economia nell'amministrazione della giustizia.

Con la legge del 1859, che fu attuata nel maggio del 1860, fu questa Sezione riunita alle altre della Corte d'appello di Cagliari, concentrando così tale una moltitudine d'affari, il cui lento disbrigo è cagione di ben giuste doglianze.

Nè io, o signori, vorrò accusare di negligenza i membri di quella Corte; ma certo dirò che fu errore gravissimo la riunione di quella Sezione in Sassari, errore che costò alla finanza dello Stato ingentissime spese, ai cittadini dispendi e disagi, e rese impossibile la celere spedizione delle cause civili e penali.

Per provare ciò non ho bisogno di molte parole; basti considerare che nella città di Sassari si ha per oltre 6 mesi dell'anno aperto il circolo delle Assisie per convincersi del ritardo nella spedizione delle cause penali, sciupio del pubblico danaro per la corrisponzione delle indennità di viaggio e di soggiorno a quattro consiglieri d'appello che dall'estremo punto meridionale dell'isola devono recarsi all'estremo punto settentrionale, ove è situata la città di Sassari.

Il signor ministro potrà istituire un esatto confronto delle spese di giustizia che nella Sardegna si fanno ora con quelle che si facevano prima della legge del 1859 allorché si sedeva in Sassari permanentemente una Sezione della Corte di appello, e da questo confronto avrà argomento a ristabilire la divisione delle Sezioni della Corte d'appello di Cagliari, non solo destinandone una in Sassari, ma di molte altre Corti d'appello, discentrando l'amministrazione della giustizia in tutto il regno d'Italia con vantaggio dei cittadini, e con notevole risparmio alle finanze.

Un'altro confronto utilissimo potrà ancora istituire il signor ministro nel numero dei detenuti in aspettazione di giudizio, e gli sarà agevole persuadersi, come sia questo numero divenuto strabocchevole dopo che fu tolta dalla città di Sassari la Sezione della Corte d'appello.

Fu quello, lo ripeto, un deplorabile errore (così voglio chiamarlo) che spero sarà emendato dall'onorevole Pisanelli, non solo per vantaggio della finanza e della giustizia, ma ancora per atto di umanità verso centinaia d'infelici che da anni gemono in squallide, orribili carceri, forse innocenti in aspettazione del giudizio.

Nè si voglia attribuire la differenza delle spese alla differenza del sistema introdotto con la legge del 1859, perocchè, o signori, voi comprendete che se una Sezione fosse permanente a Sassari, anche col sistema dei giurati, si risparmierebbero le indennità delle spese di viaggio ai quattro consiglieri d'appello, e le indennità di lire 10 al giorno per le spese di soggiorno. La Corte d'appello di Cagliari, o signori, composta di 22 consiglieri, è numerosa abbastanza per accudire agli affari della Sardegna; ma questo numero non potrà mai sbrigare con celerità le cause finchè tutta la Corte risieda a Cagliari.

L'accentramento di tutti gli affari in un sol punto dovrà certamente produrre degli inconvenienti, e darà sempre luogo a ben giusti lamenti.

Io non proporrò piuttosto una Corte separata ed indipendente da risiedere nella città di Sassari, come si dimanda dal comune di Padria, o la separazione d'una Sezione della Corte d'appello di Cagliari, la quale Sezione sia permanente in Sassari; no, io di buon grado lascio che il signor ministro operi e provveda al bisogno sul discentramento anche nell'amministrazione della giustizia in quel miglior modo che stimerà più conveniente.

La petizione però del comune di Padria nella sostanza è ragionevole, è utile; nè certamente una questione di forma, una questione affatto secondaria potrà renderla inaccettabile.

Le ragioni da me esposte credo siano di qualche peso, e mi lusingo saranno prese dal signor ministro guardasigilli in considerazione. Solo vorrò soggiungere che io desidererei le divisioni di tutte le Corti d'appello, non della sola Corte di Cagliari; perocchè la separazione delle Sezioni di codeste Corti con la designa-

zione più conveniente delle loro sedi produrrà sempre quegli ottimi effetti che io accennava.

Fatte queste raccomandazioni, dichiaro di acconsentire di buon grado all'ordine del giorno proposto dall'onorevole relatore.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Può essere certo l'onorevole Salaris che queste osservazioni saranno tenute in considerazione dal Ministero (nè potrà fare diversamente), quando volgerà il suo pensiero a un nuovo ordinamento giudiziario e ad una nuova circoscrizione.

Aggiungerò soltanto che se è vero che sia considerevole il numero dei detenuti nelle carceri della Sardegna, l'onorevole preopinante non ignorerà che sono state da me già istituite Corti straordinarie d'assise le quali, spero, in breve tempo faranno cessare quell'ingombro che è così nocevole alla civiltà del paese.

SALARIS. Domando la parola.

DI SAN DONATO. Non può parlare più d'una volta.

PRESIDENTE. Se è per uno schiarimento, ha facoltà di parlare.

SALARIS. Credo mio debito di ringraziare il signor ministro della cortese risposta, della quale mi dichiaro soddisfatto, confidando che egli, che trova degne di considerazione le cose da me esposte, provvederà alla restituzione della Sezione della Corte d'appello in Sassari, ove non giudichi più conveniente la creazione d'una Corte indipendente da risiedere in quella città.

Mi è poi grato confermare quanto asseriva il signor ministro rapporto alle straordinarie Corti d'assise da lui ordinate per affrettare i giudizi lungo tempo attese da moltissimi infelici che gemono in quelle orride carceri. Il signor ministro vorrà credere ch'io non tacei codesti suoi recenti e saggi provvedimenti per defraudarlo della lode di cui è meritevole.

Dirò solo che codesti straordinari provvedimenti del signor ministro sono prova irrefragabile delle verità da me enunciate, delle quali è pur convinto il signor ministro, in quanto che dovette ricorrere a provvedimenti straordinari per riparare ai mali gravissimi.

Ma il signor ministro comprenderà che codesti provvedimenti non sono quelli che potranno far cessare o estirpare i mali che si lamentano e che richiedono altri più stabili ed efficaci rimedi.

BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTEA. Le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante non tendono a modificare le conclusioni della Commissione, parrebbe che io non dovessi prendere la parola. Pur tuttavia credo mio debito rettificare un'asserzione fatta dall'onorevole mio amico Salaris circa la costante esistenza della Corte di appello in Sassari. Questo sembra meno esatto.

La classe della Corte d'appello in Sassari fu solo stabilita nel 1848 con legge del 3 ottobre, e quindi con legge del 20 aprile 1855 si cominciò a sopprimere la Sezione d'accusa, e fu poscia con decreto del 13 novembre 1859, decreto emanato in tempo di pieni poteri

che venne soppressa affatto la classe, essendosi riconosciuto come il numero delle cause vertenti davanti a quella Sezione non era sufficiente ad autorizzarne il mantenimento di fronte alle convenienze della finanza.

Debbo ancora osservare come taluno de' miei onorevoli colleghi abbia fatto cenno che le conclusioni della Commissione non sembrassero in rapporto diretto colle premesse della mia relazione.

Veramente le prime conclusioni della Commissione erano pel rinvio della petizione agli archivi della Camera; ma siccome questa petizione venne portata in seno alla Commissione in un tempo nel quale non era ancora stata creata la Commissione permanente, cioè non era ancora entrato in vigore il nuovo regolamento della Camera, e che posteriormente si decise che tutte le petizioni le quali avevano un qualche rapporto colla circoscrizione amministrativa e giudiziaria si mandassero a quella Commissione che è chiamata a vigilare agl'interessi delle comuni e delle provincie, il relatore prese sopra di sé l'arbitrio di cambiare le conclusioni della Commissione nel senso dianzi accennato, credendo che sia molto più utile che la petizione si mandi od al ministro, il quale ha dichiarato che appunto in questo momento egli fa formare un elenco di tutte le domande di simil genere per provvedervi complessivamente, o si mandi a quella Commissione, la quale, alla per fine, se ha il mandato di vegliare agl'interessi, dovrà pur riferire alla Camera sulle domande che riguardano tale materia.

SALARIS. Domando la parola per un fatto personale.

Non avendo combattuto le conclusioni dell'onorevole relatore, io mi attendeva da lui una replica, e tanto meno mi attendeva l'appunto d'inesattezza nella esposizione di qualche fatto da me messo innanzi.

Dirò che il fatto da lui creduto inesatto è esattamente vero. Io dissi che in Sassari risiedeva una Sezione della Corte di appello prima della legge del 1859, e dissi il vero, esattamente il vero. Se non che l'onorevole relatore fece osservare che questa Sezione non fu a Sassari che dopo il 1848, e disse benissimo. Ma l'onorevole relatore non pensò che prima del 1848 in alcuna parte delle antiche provincie vi fu Corte di appello; perocchè nelle provincie continentali vi furono i Senati; in Sardegna, governata allora con legislazione sua propria, sedeva in Cagliari il Supremo magistrato della reale udienza, ed in Sassari il magistrato della reale governazione, la cui giurisdizione non era estesa quanto quella della reale udienza; ma era certamente un magistrato indipendente. Solo dopo il 1848 fu fatta la fusione della Sardegna col Piemonte, e solo allora furono pubblicate in Sardegna le leggi del Piemonte e gli ordinamenti piemontesi, e quindi il magistrato della reale udienza scomparve con tutte le sue prerogative e fu surrogato da una Corte d'appello di cui una Sezione in Sassari surrogò il magistrato della reale governazione.

Se tutte queste cose avesse richiamate alla sua memoria l'onorevole relatore, non avrebbe dubitato della esattezza delle cose da me esposte, ed avrebbe ancora

osservato che non in altro senso poteano essere intese le mie parole. Non è forse esatto che nelle provincie continentali prima del 1848 esistessero i Senati? Cotești Magistrati furono solo dopo il 1848 addimandati Corti d'appello; il magistrato dunque sedente in Sassari non si potea con siffatto nome addimandare, che dopo il 1848.

Fatta questa osservazione, alla quale nulla avrà da opporre l'onorevole relatore, egli e la Camera saranno persuasi della esattezza delle cose esposte, e vorrà quindi rinviare alla speciale Commissione la petizione del comune di Padria, votando le conclusioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Se non v'ha opposizione, questa petizione sarà inviata alla Commissione permanente.

(Il rinvio è adottato.)

BERTEA, relatore. Petizione 8373. Il Consiglio comunale di Geraci, provincia di Palermo, e con esso molti cittadini di quel comune, lamentando che il medesimo sia soggetto alla giurisdizione mandamentale di Gangi, principalmente perchè difettino le comunicazioni, domandano che Geraci sia eretto a capoluogo di mandamento.

La Commissione, senza entrare nel merito delle ragioni esposte dai petenti, attenendosi alla massima già adottata dalla Camera, che cioè sia da provvedersi collettivamente a tutti gl'interessi che hanno rapporto a modificazioni di circoscrizioni amministrative e giudiziarie, vi propone l'invio della petizione alla Commissione speciale incaricata di vegliare agl'interessi dei comuni.

(La Camera approva.)

Petizione 8378. Un numero grandissimo di cittadini dei comuni di Bivona, Santo Stefano, Alessandria, Cammarata, San Giovanni, Casteltermini ed altri espongono che il decreto 9 febbraio 1862, col quale furono istituiti nuovi tribunali di circondario nelle provincie siciliane e col quale furono essi sottratti alla giurisdizione del tribunale di Girgenti per essere aggregati a quello di Sciacca fu loro di grave dissenso, perchè anzitutto li privò della prerogativa di avere un tribunale circondariale, e d'altronde, invece di avvicinarli all'amministrazione della giustizia, li allontanò, dovendo ora alcuni comuni viaggiare anche due giorni per arrivare a Sciacca.

Chiedono perciò decretarsi a favore di Bivona un tribunale circondariale, o quanto meno, che si ritorni all'aggregazione loro al tribunale di Girgenti.

La Commissione, considerando che mal si provvede con modificazioni parziali ad un esatto sistema di circoscrizione giudiziaria; che però i reclami dei petenti possono tornare utili in occasione di una legge generale, vi propone l'invio della petizione alla Commissione permanente per gl'interessi delle provincie e dei comuni.

(La Camera approva.)

MICHELETTI. Siccome mi sembra che la Commissione, la quale, in forza del nuovo regolamento, è stata nomi-

nata per sorvegliare gl'interessi dei comuni e delle provincie, dovrà presentare alla Camera in apposite relazioni la sua opinione sopra le petizioni che riguardano appunto quegli interessi, così mi pare inutile che la Camera si occupi due volte delle stesse petizioni, una per udire una relazione necessariamente imperfetta, altra cui tenga dietro esame, discussione e decisione. Propongo adunque che dalla Segreteria della Camera le petizioni di cui parlo siano direttamente trasmesse alla Giunta dei comuni e delle provincie, e non a quella delle petizioni. Questa diretta trasmissione si fa per le petizioni che riguardano speciali progetti di legge, e non vedo il motivo per cui non abbia a farsi anche per quelle che riguardano interessi provinciali e comunali, sono anch'esse di competenza di una Giunta speciale.

Ciò cui hanno diritto i petenti si è che le loro petizioni siano riferite alla Camera, la quale prenda sopra di esse una decisione, poco loro importando da quale Giunta sia fatta la relazione. Mentre adunque colla mia proposta si risparmia il tempo della Camera, non si ledono i diritti de' petenti.

PRESIDENTE. Darò qualche schiarimento all'onorevole Michelini.

Le petizioni che riguardano interessi dei comuni o delle provincie, quando vengono presentate dopo l'attuazione del nuovo regolamento, sono senz'altro trasmesse per cura dell'ufficio della Presidenza alla Commissione permanente che fu istituita pei detti interessi. Ma le petizioni delle quali ha riferito l'onorevole Berteau erano state presentate alla Camera prima del nuovo regolamento; ed è perciò che la Commissione delle petizioni le aveva già tra mani, e ne ha fatta la relazione che abbiamo udita.

MICHELINI. Nonostante l'osservazione dell'egregio presidente, mi pare che quindi innanzi si dovrebbero trasmettere alla Commissione incaricata di sorvegliare gl'interessi delle provincie e dei comuni tutte le petizioni, anche quelle che sono state presentate prima dell'attuazione del nuovo regolamento.

PRESIDENTE. Ciò potrà farsi dalla stessa Commissione delle petizioni, perchè quando già la Commissione le ha in proprie mani, spetta a lei di provvedere in proposito.

Dunque, se non c'è opposizione, s'intenderà approvato il rinvio della petizione 8368 alla Commissione permanente per gl'interessi delle provincie e dei comuni.

(È approvato l'invio.)

Il deputato Ballanti è invitato alla tribuna.

**Esorbitanze dell'arcivescovo di Chieti
(Comune di Tocco).**

BALLANTI, relatore. Petizione 8721. La Giunta comunale di Tocco (Abruzzo Citeriore) ricorre al Parlamento perchè vengano frenate con pene pecuniarie e con procedimenti legali le esorbitanze dell'arcivescovo e conte di Chieti, e venga provveduto ai bisogni di tre sacerdoti, cioè a dire Stonnei, Manna e Luigi di Giulio.

Il fatto, benchè non singolare, pure deve eccitare l'attenzione della Camera, perchè accusa uno stato in quella provincia non molto normale.

Si celebrava la festa dello Statuto il 2 giugno 1861, alla qual festa era invitato tutto il clero recittizio col parroco della chiesa di Tocco, perchè, come dicono essi, colla solennità dell'inno ambrosiano venisse decorata la festa a norma delle istruzioni dell'allora ministro Minghetti. L'arcivescovo di Chieti, che aveva abbandonata la sua sede e si era ritirato in Aquila, inviò un ufficio al parroco di Tocco, col quale ufficio diceva:

« La sua condotta (dice al parroco) nel celebrare l'ultima festa merita tutta la nostra riprovazione. Qualunque siano stati i motivi di che ella si fa scudo, è stato indegno di un sacerdote e di un parroco che deve ad ogni costo prescegliere qualunque male temporale, anzichè prestarsi a celebrare con riti religiosi un'azione intrinsecamente mala pel disprezzo ad autorità ecclesiastiche, e per lo scandalo. »

Conchiudeva che « perchè non si lasci senza ricordo quest'indegno procedere egli rimanga sospeso *a divinis* per tre giorni. E perchè dopo il non mai abbastanza deplorato inconveniente si offra a Dio un compenso all'oltraggiata S. M., ed in risarcimento allo scandalo portato nei buoni (diceva), troviamo necessario prescrivere che, passati tre giorni dopo la messa, per lo spazio di otto giorni si cantino dal clero all'altare del Sacramento le litanie dei santi colle preci ed orazioni annesse per l'esaltazione della Santa Madre Chiesa cattolica, apostolica e romana, e ciò sotto pena di sospensione *a divinis* da incorrere *ipso facto* da ciascuno nel caso di non adempimento o non intervento. » (*Movimenti*)

La maggioranza del clero obbedì; ma tre sacerdoti, cioè a dire, il signor Stonnei, Agostino Manna e Luigi Di Giulio credettero di ricorrere allo stesso arcivescovo dicendo di non poter sottostare a tale decisione arcivescovile per due ragioni, una ragione di fondo ed una ragione di forma.

In quanto alla questione di fondo essi dicono che l'apostolo delle genti San Paolo ritiene che tutti quanti quelli che stanno nel potere devono essere non solo rispettati, ma festeggiati, e citano il testo « Obsecro igitur « primum omnium fieri obsecrationes, orationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus; pro regibus et « omnibus, qui in sublimitate sunt, ut quietam tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate; « hoc enim bonum est, et acceptum coram Salvatore « Nostro Deo. » (SAN PAOLO, *Epist.* 1^a ad *Timot.*, capo 2^o)

I tre sacerdoti credevano che questa teoria di San Paolo dei fatti compiuti, dei governi di fatto dovesse bastare per dimostrare che l'azione che avevano commessa d'andare ad assistere alla festa dello Statuto non era *intrinsecamente mala*. E non solo ripugnavano di sottostare a questa pena per la ragione esposta, ma dicevano anche che sotto il rapporto della forma essi non dovevano sottomettersi, perchè a seconda delle leggi

canoniche dovevano essere giudicati dalle autorità competenti prima di dover essere sospesi.

L'arcivescovo, per mezzo del reverendo arciprete, in data 19 luglio 1861, dice che questa loro disobbedienza li aveva fatti incorrere nella pena della sospensione *ipso facto*, e che, avendo essi celebrato durante la sospensione, dovevano necessariamente pregare l'arcivescovo acciocchè interponesse l'opera sua presso la Santa Sede affinchè fossero sciolti da quell'irregolarità dalla quale essi erano illaqueati.

I preti ricorsero un'altra volta all'arcivescovo dicendo che non intendevano sottostare a questa decisione, e che perciò non intendevano ritrattare alcuna delle loro parole.

Allora il vicario generale foraneo intimò in data del 27 luglio 1861 a tutti i sacrestani, a tutti i rettori e cappellani di tutte le chiese che questi tre sacerdoti erano interdetti, e che fosse loro impedito in ogni modo di officiare.

Questi tre sacerdoti, vedendosi sospesi *a divinis*, e quindi nella miseria, ricorsero al ministro Miglietti nel 1861, nel mese di dicembre, ma il ministro Miglietti *non rispose*; quindi ricorsero nel mese di maggio al ministro Conforti, credendo che le dottrine del ministro Conforti venissero in appoggio delle loro speranze, ma il ministro Conforti *non rispose*. (*Ilarità*)

Vedendo questi tre sacerdoti che le loro istanze non erano seguite da nessun risultato, si astennero dal domandare ulteriormente, ma il Consiglio comunale di Tocco, facendo sua la domanda, deliberò in data del 27 novembre 1861 che si dovesse fare un ricorso alla Camera affinchè fosse provveduto nella seguente maniera, ed ecco le conclusioni che propone il Consiglio comunale:

« La Giunta municipale supplica l'alto Consiglio nazionale perchè si piaccia decretare che le rendite della mensa arcivescovile di Chieti siano sequestrate per la conosciuta ostilità dell'arcivescovo De Marinis contro le libere istituzioni che ci governano, e per l'assenza del medesimo da circa due anni dalla diocesi...

*SANGUINETTI. Domando la parola.

PLUTINO. Domando la parola.

BALLANTI... che sopra le dette rendite sia stabilita una pensione in favore dei tre sacerdoti interdetti, non che la ristorazione dei danni finora sofferti. (*Bene!*)

« Che sieno prese le misure necessarie onde costringere l'arcivescovo De Marinis alla trattazione della causa canonica da lui ostinatamente rifiutata ai tre sacerdoti, e finalmente, a senso della circolare del signor ministro Conforti, il regio procuratore della Corte d'assise sedente in Chieti proceda sollecitamente d'ufficio contro il prefato arcivescovo per aver qualificato come atto malvagio la partecipazione dei tre sacerdoti Eustachio Stonnei, Manna e Luigi di Giulio, alla festa nazionale del 2 giugno 1861, e per averli puniti coll'interdizione.

« La Giunta municipale di Tocco nutre incrollabi-

lissima fede che la sua domanda verrà accolta dall'alto senno ed intemerata giustizia del Parlamento. »

Questa petizione apre la via a due ordini di considerazioni, apre la via a considerazioni di fatto e a considerazioni di diritto. Considerando i fatti generali certo non si può negare che vi è una perturbazione religiosa e politica in quella diocesi, perchè da una parte si vede un arcivescovo che dichiara intrinsecamente iniqua la partecipazione alla festa nazionale, e dall'altra parte si vedono dei preti che dicono coll'autorità di San Paolo che quest'azione non è *intrinsecamente cattiva*, perchè il Vangelo ordina di aver rispetto e prestare omaggio a tutti i Governi, a tutti quelli che comandano. Questa perturbazione che vi è fra i preti non può a meno d'eccitare una perturbazione nel popolo, come espone la Giunta comunale, perchè il popolo non sa a quali di questi preti si debba dar fede, se all'arcivescovo che dichiara iniqua la partecipazione alla festa nazionale, oppure a quelli che la dichiarano *intrinsecamente buona*.

Oltre questi fatti generali, vi è da osservare il fatto di un arcivescovo che abbandona la mensa arcivescovile....

Voci. La diocesi; la mensa no! (*Si ride*)

Altre Voci. Che abbandoni la diocesi, è una fortuna!

BALLANTI, *relatore*.... che abbandona la diocesi, si ritira ad Aquila, di là percepisce 30,000 lire di rendita.

Si dice dal Consiglio comunale che quest'arcivescovo adopera una parte di questa rendita per impinguare la sua famiglia, e crede che ne possa impiegare un'altra parte per eccitare il brigantaggio.

Da un altro lato vi sono tre preti i quali, benchè abbiano ricorso al Governo, benchè abbiano fatte istanze, rimangono vittime di questa persecuzione religiosa, e vivono nella più grande miseria. Da una parte dunque l'ostilità verso il Governo e la ricchezza, dall'altra parte l'amicizia verso il Governo e la miseria.

Riconoscendosi necessario di trattare della questione di diritto, per la quale la Camera potrebbe eccitare il Governo a prendere le misure necessarie per mettere ordine a questo stato di cose molte anormale, la Commissione non crede che sia della competenza della Camera di dire se l'arcivescovo abbia diritto o no di sospendere *a divinis*; se dopo la sospensione l'arcivescovo abbia diritto o no di mantenere la sospensione; se, stante l'irregolarità, si possa o no dare un giudizio su questo reato dei preti. Ma io credo, però, che vi è un diritto positivo il quale regola i rapporti fra lo Stato e la Chiesa.

Io non dirò qui quello che è stabilito nelle provincie napoletane in quanto al diritto positivo, perchè tutti sanno che vi è nel Governo il diritto di appellare *ab abusu*, perchè appunto in questi atti dell'arcivescovo vi è una perfetta ostilità contro il Governo. Credo che nel caso speciale non si possa discutere della libertà Chiesa e dello Stato, della formola della libera Chiesa e del libero Stato, ma di uno stato di guerra fra la Chiesa ed il Governo, e quindi bisogna che esso adoperi tutti quei mezzi necessari perchè quest'arcivescovo non abusi nè della sua mensa, nè delle sue rendite, nè

di quella influenza gerarchica che ha nell'ordine religioso per peturbar l'ordine morale e politico in quella diocesi.

In quanto poi a quei tre sacerdoti, io credo che, come misura di equità, come misura politica, il Governo debba provvedere in modo affinché essi non siano la vittima di queste inimicizie arcivescovili ed affinché anche il popolo non vegga che il Governo non sa remunerare coloro che superano con coraggio civile i pericoli, mostrano quell'attaccamento e quella fiducia che il Governo deve desiderare che vi sia anche nell'ordine de' preti, perchè, abbenchè oggi non siano che austriaci in massima parte, pure io credo che essi ridiverranno italiani, e ben presto.

Quindi la Commissione crede per queste considerazioni di rinviare la petizione al ministro, affinché provvegga non solo a forma di legge, ma anche secondo equità e secondo le prescrizioni e le norme pratiche della politica.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Ricciardi.

RICCIARDI. Spiacemi non vedere al suo banco l'onorevole deputato Passaglia, poichè l'avrei pregato di parlare in mia vece, ma non essendovi e non potendo avere il concorso della potente sua voce, supplirò colla debolissima mia.

Le conclusioni della Commissione non mi dispiacciono sino ad un certo punto, vale a dire, quando l'onorevole relatore raccomanda i tre sacerdoti perseguitati all'equità del ministro; ma non posso approvare quello ch'ei dice, quando fa un appello alla legge poichè questa legge non esiste punto nè poco.

Noi parliamo sempre di questa libera Chiesa in libero Stato. Ora eccone oggi le conseguenze. La Chiesa è liberissima di fare tutto quello che vuole contro lo Stato, il quale è liberissimo in tutto fuorchè nel contenere nei debiti limiti la Chiesa. Quindi la necessità di una legge.

Io vorrei che le conclusioni della Commissione fossero queste, cioè d'insistere presso il Governo affinché proponga nel più breve termine possibile un progetto di legge il quale regoli le relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Libera Chiesa in libero Stato è bellissima cosa, ma dove? In Svizzera, in Inghilterra, nell'America unita, cioè nei paesi che trovansi in condizioni normali, non già in quelli che, come il nostro, sono in piena rivoluzione, chechè ne pensi e dica il Governo.

In questo stato di cose noi siamo interamente disarmati, se guardiamo alle leggi, mentre saremo armatissimi, se usare sapessimo i mezzi rivoluzionari. Ma ben capirete che un Parlamento, siccome il nostro, la cui maggioranza opina sempre pei temperamenti più moderati non può certamente spingere il Ministero a misure rivoluzionarie.

Quindi io conchiudo col dire, che siamo affatto impotenti, e quasi quasi sarei d'avviso di passare all'ordine del giorno puro e semplice, se non altro, per convincere

la Camera ed il paese della necessità di pronti provvedimenti legislativi per regolare questa importante materia.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sanguinetti.

SANGUINETTI. Se non vi è alcuno che combatta le conclusioni della Commissione, io per me le appoggio, epperò rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Il deputato Plutino ha facoltà di parlare.

PLUTINO. L'onorevole guardasigilli fece tempo fa una circolare colla quale accordava ai sacerdoti il diritto di non pregare per il Re. Io approvo questa circolare, ma la credo monca. A modo mio avrebbe dovuto soggiungere che se hanno diritto di non pregare pel Re, lo Stato si riserva però il diritto di ritirar loro le prebende.

Che cosa intendono fare i preti quando non pregano per il Re? Insinuano nelle coscienze un'opposizione all'attuale ordine di cose, rinnegano la costituzione del regno d'Italia, perturbano le coscienze, intendono che colla minaccia della scomunica le popolazioni insorgano contro di noi, contro lo Stato, contro il Re d'Italia.

Il divieto di pregare per il Re, per me significa null'altro che questo.

Se essi dunque dicono *non possumus*, trattandosi di preghiere, se il guardasigilli crede che il campo spirituale non possa essere invaso, ed in conseguenza lascia che questo *non possumus* dei preti sia rispettato, io credo che noi, quando si tratta di dar danaro, dovremmo anche rispondere *non possumus*.

Che cosa domandano i sacerdoti da noi? Domandano che garantiamo loro le proprietà delle quali lo Stato li ha dotati.

Se un canonico, se un vescovo, se un prebendato qualunque si vede leso nei diritti della sua proprietà, di quella proprietà che lo Stato loro assegna, essi ricorrono ai magistrati che noi paghiamo, essi si rivolgono alla forza dei carabinieri che noi manteniamo.

Ebbene, o signori, nell'interesse della conservazione dell'ordine sociale, se essi negano il pane spirituale, noi neghiamo loro il concorso dello Stato, mettiamoli fuori delle guarentigie della legge riguardo alla proprietà che lo Stato loro assegnò e che si riprende.

Quindi io credo che ha ben fatto la Commissione a rimandare al Ministero di grazia e giustizia la petizione della Giunta municipale di Tocco.

Quello che avviene del vescovo di Chieti, accade in quasi tutto l'ex-regno di Napoli, nel quale v'è un gran numero di sacerdoti, i quali, per avere fatto qualche atto esterno religioso di adesione all'attuale ordine di cose, dirò di più, per aver amministrato religiosamente a qualche ferito in combattimento l'estrema unzione, o addivenuto ad altri atti religiosi sono stati sospesi *a divinis*.

Questi scandali perturbano le coscienze, e nell'interesse della religione, e nell'interesse della conservazione

2ª TORNATA DEL 23 APRILE

dello Stato, noi, come mezzo di difesa, dobbiamo assolutamente combatterli, e non avendo mezzi spiritua'li per ciò fare, nè volendo invadere il campo spirituale, noi dobbiamo assolutamente servirci dei mezzi che la legge ci accorda, togliendo le garanzie che i preti domandano per le loro proprietà; noi dobbiamo confiscare i beni di ogni sacerdote il quale ricusi di riconoscere il regno d'Italia.

Pel Borbone i preti pregavano tutti, e molti gli facevano anche la spia. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha la parola.

SALARIS. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Il deputato Cocco ha la parola.

Una voce. Vi rinunzi.

COCO. Non posso rinunciare alla parola, come vengo invitato a fare da alcuni colleghi, perchè appartengo alla diocesi di Chieti, ed ove la petizione della Giunta municipale di Tocco non venisse in questa discussione da me appoggiata, non solo non meriterei plauso, cui non ambisco, ma sarei fatto segno della pubblica censura, che non può piacermi; ed inoltre avrei in me stesso un penoso rimorso. Quale che sia, debbo dire ciò che a me ed alla diocesi è noto.

Da principio l'arcivescovo di Chieti si addimòstrò il più attaccato al Governo italiano. Egli fu il primo arcivescovo che all'entrata del tanto desiderato Vittorio Emanuele nelle provincie napoletane, si presentò a dargli la benedizione sulla soglia del duomo; sedette a pranzo alla destra del Re, ed alla partenza del Re fu tra i primi del corteggio reale. Su questi fatti mi appello alla testimonianza di uno dei nostri colleghi, che ora mi sta vicino, e che faceva parte del corteggio medesimo.

DI SAN DONATO. Eh! lo fece per paura.

COCO. A capo di molti giorni il contegno di quell'arcivescovo cambiò totalmente. Si volle indagare la cagione di questo cambiamento...

DI SAN DONATO. Se lo fece per paura!

COCO... e si scoprì che l'animo suo, timido per natura, erasi maggiormente intimidito a taluni ordini o minacce che gli erano venuti da Roma. Da quelle minacce in poi l'arcivescovo di Chieti si ritirò nel suo episcopio; non si presentò alle funzioni pubbliche chiesastiche per dare attestato di attaccamento al Governo italiano, come avea fatto per lo innanzi, e quindi ad un picciolo rumore giunse fin'anche a fuggire. (*Si ride*) E temendo ancora un'aggressione lungo la strada, chiese ed ottenne il gentile accompagnamento della forza pubblica sino ad Aquila sua patria.

Da due anni in qua, come diceva l'onorevole relatore, l'arcivescovo non risiede più nella diocesi. Intanto gli anni 50 mila franchi circa della sua mensa vanno...

Una voce. A Roma.

COCO. No, credo una gran parte in Aquila, dove si trova, ed il resto a Roma.

Ma non debbo tacere che a far mostra di carità evangelica ha mandato a Chieti il suo obolo di beneficenza in diverse occasioni, ed in particolare per talune filan-

tropiche istituzioni, per l'asilo infantile, per esempio, pel ricovero di mendicizia, per la Cassa di risparmio, ecc.

Intanto il municipio di Chieti (e questo è un altro fatto ch'io debbo rivelare alla Camera e che voglio credere non sia ignoto all'onorevole ministro, a meno che l'ignoranza possa venirgli dal trovarsi al Ministero da pochi mesi), il municipio di Chieti ha più volte supplicato ed esortato il ministro dei culti con lunghe e ragionate deliberazioni in quanto allo indispensabile rimedio canonico del sequestro delle rendite, appoggiandosi tra gli altri potenti motivi al noto reale dispaccio o rescritto del 5 aprile 1795. E poichè nel Napoletano questo dispaccio e tanti altri dispacci in materia di polizia ecclesiastica avevano impero e venivano rispettati ed eseguiti ogniquale volta che l'antico Governo ne voleva l'esecuzione, io credo che l'attuale Governo non possa far meno di quello che si faceva per lo innanzi.

Il comune di Chieti, dopo aver inviate le ben motivate deliberazioni, ha insistito più volte per vederne i risultati. Finalmente gli fu comunicato in forma ufficiale che il Ministero le aveva trasmesse al Consiglio di Stato.

Per quanto io ne sappia, sino a novembre (giacchè da quell'epoca mi trovo a Torino) nessun risultamento era pervenuto al Consiglio comunale di Chieti. Ma la stampa, che in quella città fa pur sentire i giusti clamori della pubblica opinione, ha più volte rinnovati energicamente i reclami di quel municipio, come ha resi di pubblica ragione i torti dell'arcivescovo verso il clero di Tocco e tanti altri torti ancora. Se il ministro potesse dare qualche schiarimento in proposito, io son sicuro che, ove accennasse all'accoglimento delle municipali deliberazioni, ne avrebbe il plauso e le benedizioni della diocesi, tanto più che verissimo è l'altro fatto che annunciava l'onorevole relatore, cioè che la condotta di quell'arcivescovo ha già *provocata una perturbazione*, secondo la sua frase; ed io aggiungo: ha prodotto uno scandalo contro il quale si elevano la pubblica indignazione e la pubblica coscienza.

Ed assicuro infine il guardasigilli che la continuata assenza dell'arcivescovo non dà che continuata materia a dispiacevoli discorsi ed a mormorazioni fin anche contro il Ministero.

MICHELINI. Io approvo le conclusioni proposte dalla Commissione, benchè non approvi il motivo da lei addotto, quello di equità politica.

Questa mi pare una di quelle frasi elastiche, le quali, come *Chiesa libera in libero Stato*, possono dar luogo a varia interpretazione. A me piacciono le parole chiare, precise ed esplicite, e ripudio quelle che o dicono niente, o dicono troppo.

Del resto, siccome la Camera, approvando la decisione proposta, non approva i motivi allegati dalla Giunta, i quali sono unicamente opera di questa, così alla proposta decisione darò anch'io il voto favorevole.

Il motivo principale che mi vi induce, oltre a quello

già stato allegato che il vescovo di Chieti dà alle rendite del vescovado una destinazione diversa, anzi contraria a quella che esse dovrebbero avere, consiste nella di lui prolungata assenza dalla propria diocesi, al quale gravissimo abuso tocca al Governo di provvedere, non essendo comportabile che un vescovo, un beneficiato qualunque si approprii le rendite del beneficio senza adempierne i pesi.

Il diritto del Governo a questo riguardo è incontrastabile. Nei primi secoli della Chiesa i vescovi erano nominati dal clero e dai fedeli delle rispettive diocesi, e così doveva essere, perchè essendo pagati dal popolo, giusto era che fossero da lui eletti. E così sarà di nuovo, io lo spero fermamente, allorchè ci saremo districati da questo ginepraio, da questa disastrosa mescolanza delle cose civili colle religiose; allora i fedeli eleggeranno i loro vescovi ed i loro parrochi senza che il Governo abbia ad ingerirsene; allora i vescovi ed i parrochi non saranno più nemici dei popoli, e le cose religiose e civili procederanno meglio. Ma la popolare elezione cessò per le usurpazioni di Roma; la Chiesa da istituzione democratica, come era da principio, divenne istituzione aristocratica. Tuttavia i diritti del popolo non cessarono intieramente; senonchè questi diritti furono in di lui nome esercitati dai rispettivi Governi, come l'indole d'spotica di essi richiedeva. Di qui il diritto di presentazione, di qui il regio *exequatur* necessario dopo l'istituzione; di modo che Roma non può imporci a suo talento i vescovi che le aggrada.

Dunque, siccome i fedeli avrebbero diritto di porre riparo al grave abuso di un vescovo che, assente dal suo vescovado, se ne appropriasse le rendite senza adempierne gli uffizi, così il medesimo diritto, anzi il medesimo dovere corre al Governo che rappresenta i fedeli. E questo è uno dei motivi per cui credo anch'io che la petizione debba essere trasmessa al ministro della giustizia.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Questa petizione, come ognun vede, dà luogo alle medesime quistioni che già sono state trattate nella discussione generale del bilancio.

Però, quanto alla quistione generale, non farò altro che riferirmi a quello che ho detto parlando dei culti, rispetto alla politica che intende seguire il Governo ed ai principii ai quali credo di conformarmi.

In quanto al caso speciale della petizione, la Camera vede che si tratta di un avvenimento accaduto, credo, nel 1861, e pel quale si era fatto ricorso dapprima all'onorevole ministro Miglietti, poscia all'onorevole ministro Conforti. Sotto questo aspetto dunque io assolutamente non accetterei il rinvio. Ma dalla petizione del municipio si rilevano alcuni fatti, i quali riguardano lo stato attuale delle cose, e che possono richiamare l'attenzione seria del Governo perchè siano studiati, e possono anche richiedersi provvedimenti gravi ed urgenti.

SANGUINETTI. Domando la parola.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Se mai

fosse vero che il vescovo, tenendosi lontano dalla diocesi, usasse delle sue rendite a danno del paese, arruolando e promovendo il brigantaggio, sarebbe questo un fatto così grave, che dovrebbe certamente renderlo soggetto all'azione delle leggi.

E per questo motivo segnatamente che io accetto il rinvio della petizione.

SANGUINETTI. Sono lieto che l'onorevole guardasigilli accetti il rinvio; ma sento il dovere di fare una osservazione sopra una parte delle cose da lui dette.

Egli diceva che accetta il rinvio per ciò che riguarda i fatti presenti, ma che non l'accetterebbe per quelli del 1861. Ora io domando all'onorevole ministro se un tale, sia pur vescovo, che abbia violate le leggi, ed al quale possano essere applicati gli articoli del Codice penale che riguardano i delitti che commettono certi prelati quando si servono del loro potere spirituale per far guerra alle istituzioni dello Stato, possa questo tale invocare la prescrizione perchè il delitto sia stato commesso nel 1861. Io credo di no.

Quindi prego il signor ministro a voler esaminare attentamente non solo i fatti presenti, ma anche i passati, ed a voler mandare ai tribunali competenti che procedano contro questo vescovo. Ed in questo io non mi diparto dal diritto comune.

Io sono persuaso che l'onorevole ministro farà in questa parte il suo dovere.

C'è poi un'altra questione, quella d'un vescovo che risiede fuori della propria diocesi, e ciò non ostante percepisce i frutti della mensa vescovile. Ora sta scritto nel diritto canonico, che nessun beneficiato, se non adempie ai doveri del beneficio, e non ha la residenza nel luogo non possa percepirne i frutti. Ora questo arcivescovo non risiede, e non risiedendo non può percepire i frutti della mensa, e col percepirli commette un atto immorale, commette essenzialmente un furto. E il Ministero, questo non lo può permettere, poichè lo stesso diritto canonico dà facoltà al Ministero dei culti di rivolgersi ai tribunali, affinchè i redditi di quella mensa siano sequestrati. Sequestrati che siano, il Governo, il quale ha le mani nei beni dell'economato, può appunto servirsi di questi redditi onde compensare quei sacerdoti i quali sono vittime dell'ingiustizia episcopale.

Questo è quanto desidero che faccia l'onorevole signor guardasigilli.

COCCO. Domando la parola per una dilucidazione.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO. Senza entrare nella questione se per l'applicabilità del diritto canonico al caso in esame occorra o no una decretazione della Santa Sede, e respingendo ancora la ipotesi che l'arcivescovo tenesse mano al brigantaggio, vada alla Corte per economia di tempo, ed insisto sulla preghiera all'onorevole guardasigilli di voler esaminare specialmente quel tale dispaccio reale del 1795, che forma parte della polizia ecclesiastica dello ex-regno napoletano. E se quel dispaccio, come dicevo poc'anzi, veniva osservato, rispettato ed ese-

guito dal Governo borbonico, si pensi a maggior ragione di farlo osservare, rispettare ed eseguire dal Governo italiano. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, s'intenderà questa petizione inviata al ministro guardasigilli.

(È approvato l'invio.)

Il deputato Guerrieri è invitato alla tribuna.

Danni del brigantaggio.

GUERRIERI-GONZAGA, relatore. Colla petizione 8247 i fratelli Mastroddi di Tagliacozzo, provincia di Abruzzo Ulteriore II, si rivolgono alla Camera perchè essa voglia prendere in considerazione i danni che essi hanno sofferti per l'incendio di una cascina in occasione di lotta col brigantaggio.

Questa cascina fu incendiata per ordine di un distaccamento della truppa in un combattimento sostenuto contro la banda del brigante Borjes. Le nostre truppe credettero di snidare i briganti ordinando l'incendio di quella cascina.

L'istanza fu presentata al ministro della guerra, il quale udito il preavviso del Consiglio di Stato, la licenziò.

La vostra Commissione, considerando che la Camera ha già in una sua seduta del 1860 distinti i casi nei quali si devono per legge i risarcimenti dei danni cagionati da fatti di guerra, riservata però la questione di diritto, ritiene di dovervi proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

RICCIARDI. Domando la parola.

CAMERINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare.

RICCIARDI. Poichè c'è la Commissione centrale a Napoli, la quale è incaricata di distribuire le enormi somme accumulate nelle casse dello Stato dietro la sottoscrizione nazionale del brigantaggio, e ciascuna provincia ha la sua Sotto-commissione, io non vedo perchè questi poveri cittadini, i quali realmente hanno avuto un danno assai considerevole, non si possano rivolgere a questa Commissione.

Io vorrei che si adottasse in massima questa deliberazione per tutte le petizioni di simil genere, e questo semplificherebbe le decisioni della Camera.

Per conseguenza vorrei che questa petizione fosse rimandata al ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Il deputato Camerini ha facoltà di parlare.

CAMERINI. Pregherei la Camera di guardare la materia di questa petizione sotto un altro aspetto.

Qui non si tratta, parmi, di danni sofferti per l'eventualità della guerra, o per eventualità di fatti del brigantaggio, ma si tratta di ordine legittimamente dato da un maggiore comandante un distaccamento del nostro esercito, il quale si crede in diritto, ed era in diritto per ragione d'imperiosa urgenza, di garantire la vita de' suoi soldati mediante l'incendio effettivamente praticato di quella casa rurale.

I fratelli Mastroddi, ottimi patrioti, applaudirono a quel fatto, in quanto che quell'ordine era legittimo e risparmiava il sangue de' nostri soldati, ma sorgeva loro il diritto di reclamarne l'indennizzazione.

Io non veggio molta differenza fra quest'ordine dato legittimamente dall'autorità militare e quello che può dare l'autorità civile di distruggere la proprietà di un cittadino per qualunque ragione di pubblica utilità o di pubblica necessità.

Fu incendiata quella casa per misura di pubblica utilità; io credo che non abbia fatto altro l'autorità militare in quel momento, se non che procedere senza formalità, per urgenza, direi così, ma per lo stesso diritto col quale l'autorità civile ordina la demolizione od occupazione della proprietà altrui.

Non so dunque capire come si paghino i danni prodotti dalla demolizione di una casa, per ampliare una piazza, per abbellire un viale, e simili cose dette, di pubblica utilità, e non debbano poi i danni rimborsarsi nel fatto in questione. Non è questo il caso di danno eventuale prodotto da nemici, o indirettamente per fatto di guerra, ma nasce da ordini diretti e legittimi dell'autorità, ed è obbligo dello Stato di risarcirlo, come cosa espropriata o distrutta per ragioni di utilità pubblica.

La differenza sta solo in ciò, che ne' casi ordinar l'autorità civile procede con formalità prevedute dalla legge, e la occupazione o distruzione della proprietà altrui dev'essere preceduta dall'estimazione e dal compenso. Nel caso nostro l'autorità militare è dispensata dalle formalità per ragion di urgenza, ma il dritto al compenso rimane intatto, e sotto quest'aspetto la questione merita l'attenzione della Camera.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia e culti. Le congiunture di guerra, le congiunture del brigantaggio possono essere regolate dai principii di diritto comune che hanno applicazione nei casi privati, nei casi della vita ordinaria. La Camera ha sentito la giustizia di questo concetto in mille circostanze, e certamente vi sono stati e nelle antiche provincie, e nelle Romagne, ed ultimamente anche nel Napoletano molti casi in cui le proprietà sono state invase e distrutte non solo da forze nemiche, ma dalle autorità che comandavano e dirigevano le nostre forze per combattere le forze avversarie. Il fatto, benchè ordinato dalle autorità che comandavano e dirigevano le nostre forze, non era sostanzialmente diverso da quello che accadeva quando le forze nemiche distruggevano le proprietà dei privati. Qui sono stati allagati i campi, devastate le proprietà, ma la Camera non ha assentito alcun compenso per questi danni. In Castelfidardo sono avvenuti incendi e devastazioni per ordine dei comandanti le nostre forze militari, e non si sono dati compensi dal pubblico erario; se i petenti oltre i danni nei beni avessero pure sofferti danni personali, potrebbero rivolgersi alla Commissione incaricata di distribuire i sussidi pei danneggiati del brigantaggio.

GUERRIERI-GONZAGA, relatore. Io avevo chiesto la parola quando l'onorevole Ricciardi aveva proposto la

stessa cosa che il ministro propone. Ma io credo che questa proposta si debba intendere nel senso di un avviso officioso che noi diamo a questi supplicanti, perchè si rivolgano a quella Commissione: noi non abbiamo nessun rapporto diretto colla Commissione che distribuisce i soccorsi ai danneggiati dal brigantaggio; per cui io credo che i petenti a quest'ora riconoscono (poichè la petizione è stata presentata molte tempo prima che la Commissione per la distribuzione dei soccorsi ai danneggiati dal brigantaggio venisse istituita), riconoscono già, dico, un'ancora di salvezza in questa Commissione.

ARA. La questione sollevata dall'onorevole Camerini è molto grave, e non vorrei che la Camera in un incidente si facesse a pregiudicare la questione stessa. Anzi io credo che sia tanto più utile di sospenderla in quanto che mi è parso che l'onorevole signor guardasigilli l'abbia in qualche modo pregiudicata.

La questione relativamente alle inondazioni per la guerra venne molte volte sollevata nella Camera, e specialmente quando ci è stata l'occupazione tedesca nelle provincie della Lomelina e del Vercellese. In allora l'onorevole conte di Cavour pose appunto la questione nel senso testè esposto dall'onorevole guardasigilli. Lo stesso fu fatto poi dal signor Rattazzi, ma non così esplicitamente.

La questione non fu decisa anzi si è lasciata intatta, perchè, trattandosi che l'Italia pur troppo non era fatta, come non è fatta ancora, hanno detto: questa questione è gravissima, sarà un giorno risolta, potendo succedere altri fatti consimili; quindi non va pregiudicata.

Ora, trattandosi di un soggetto così grave che ha connessione con quanto si è già fatto altrove, con quanto si è già fatto a Palermo ed a Livorno, non vorrei che venisse pregiudicato in una questione incidentale. Per conseguenza avendo la Commissione proposto l'ordine del giorno puro e semplice, chiederei che questa proposta si votasse senz'altro per lasciare intatta la cosa.

FIorenzi. Non posso in alcun modo convenire nell'opinione esposta in proposito dall'onorevole guardasigilli. Credo che vi sia da fare una differenza essenzialissima fra i danni di guerra cagionati dal nemico e i danni di guerra subiti per ordine del Governo a motivo di difesa.

Quest'ultima specie di danni rientra, come diceva l'onorevole Camerini, nell'ordine delle espropriazioni in causa di utilità pubblica, e convengo pienamente coll'onorevole Ara che i danni sofferti dalla Lomellina a causa dell'inondazione e d'altre cose simili che si fossero fatte dal Governo debbano essere risarciti, come ho inteso che debbano esserlo i danni recati a Palermo ed a Messina.

Non so comprendere come si possa mettere in dubbio questo principio, poichè in caso contrario ne verrebbe che tutti i cittadini non sarebbero egualmente gravati

dai danni arrecati dal Governo in uno scopo d'utilità generale.

Se per fare una strada, se per erigere una fortificazione, se per compiere un'opera qualunque di pubblica utilità il Governo paga, non vedo ragione perchè non abbia da pagare quando si tratta di cose compiute pel massimo utile del paese, qual è l'indipendenza e la salvezza del paese.

Quanto ai danni recati dal nemico è cosa diversa; il Governo fa tutto quello che può per impedirli, ma se con tutto questo non riesce a difendersi da tutti i danni, questo è un caso di forza maggiore, e non può imputarsi ad alcuno.

Quindi io protesto altamente contro le conclusioni date dall'onorevole ministro guardasigilli.

E non credano che in ciò vi possa essere alcun interesse particolare per quella provincia, giacchè per questa sorte di danni le nostre provincie si sono tassate ed hanno pagato tutti i danni che sono stati arrecati ai particolari di quelle provincie.

Quindi noi non domandiamo altro e non vogliamo altro.

Ma io parlo in nome della giustizia, la quale dovrebbe essere tutelata prima di tutto dall'onorevole guardasigilli.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Camerini per una spiegazione.

CAMERINI. La spiegazione l'ha data veramente l'onorevole Ara, il quale, comechè ha fatto parte assai prima di me di questo Parlamento, rammenta più precisamente ciò che era per me notizia storica, vale a dire che il conte di Cavour piuttosto evase la questione anzichè deciderla, e fece riserbare il diritto. Altra spiegazione che io volevo dare riguarda la distinzione appunto fatta per me dall'onorevole Fiorenzi tra i danni prodotti dai nemici e quelli prodotti dai nostri soldati per espresso comando e nell'interesse dello Stato.

Il mettere a paro questi due ben diversi casi era il fondamento delle obbiezioni sposte dall'onorevole guardasigilli, e che non ha perciò solidità da ottenere il suffragio della Camera.

Solo mi rimane a pregare la Camera di riflettere che anche nel caso che le conclusioni per me emesse non dovessero ritenersi, ma darsi luogo invece alla proposta dell'onorevole Ara, vale a dire di serbare la formula dell'ordine del giorno puro e semplice, questo dovrebbe seguire non per i principii ritenuti dalla Commissione, ma per quelli dall'onorevole Ara stesso espressi. Quindi si tratterebbe di sapere in secondo luogo ed in linea successiva se la Commissione accetta il senso dato dall'onorevole Ara.

Insisto però sempre ed in prima linea che l'ordine del giorno puro e semplice sia rigettato.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Allievi.

ALLIEVI. Intendo unicamente fare osservare alla Camera che questo non sarebbe il caso in cui i petenti potessero rivolgersi alla Commissione distributrice del fondo della sottoscrizione nazionale per il brigantaggio.

Queste somme non sono destinate in alcun modo a dare indennità; ciò è stato chiaramente più volte ripetuto dal ministro nelle circolari con cui si promosse la sottoscrizione, e quindi anche è stato consacrato dalle successive istruzioni dal Ministero medesimo emanate.

Il denaro proveniente dalla sottoscrizione nazionale debbe impiegarsi per accordare dei sussidi alle famiglie di coloro che sieno rimasti mutilati o morti nel combattere il brigantaggio, oppure per concedere premi a quelli che nella repressione del medesimo si sieno distinti per azioni valorose.

Io bramava soltanto di fornire questo schiarimento, inquantochè mi pareva conveniente che la Camera non rinviasse questi petenti ad una sede nella quale certamente essi non avrebbero trovato alcun soddisfacimento alla loro domanda.

Del resto poi in quanto alla petizione, di cui si tratta, mi associo pienamente alle conclusioni dell'onorevole Ara, colle quali si accetta l'ordine del giorno puro e semplice, ma si mantiene quella riserva che in origine era stata adottata rispetto a questa gravissima questione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini.

MICHELINI. Vi rinunzio.

GUERRIERI-GONZAGA, relatore. Forse la debole mia voce non ha permesso alla Camera di sentire un brevissimo inciso, il quale avrebbe risparmiata tutta questa discussione. Quando io ho proposto l'ordine del giorno puro e semplice, ho fatto in brevissimi cenni la storia di questa discussione, perchè la credeva presente alla memoria di tutti, ed ho detto riservata la questione di diritto.

L'onorevole Depretis diede occasione a questa discussione nel 1860. Allora la questione fu svolta in tutti i sensi, tanto nel senso politico, che nel senso giuridico. La questione politica prevalse in quel momento. Io credo che le ragioni che la fecero prevalere allora siano prepotenti e debbano considerarsi ancora più grandi in questo momento, se è possibile. Ma le ragioni giuridiche furono interamente riservate.

Dunque nel proporre a nome della Commissione l'ordine del giorno puro e semplice intendeva espressamente di fare quella riserva che ora si richiede.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti...

CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVALLINI. Io non intendo protrarre la discussione; osserverò solamente che le premesse fatte dall'onorevole Ara, alle quali si associarono i deputati Allievi e Camerini, tendono a tutt'altra conclusione; perchè essi dicono che la questione attualmente non deve essere pregiudicata. Io consento in questo; se non che io mi permetto di avvertire che l'ordine del giorno puro e semplice significa qualche cosa ben di diverso. In generale esso significa il rigetto della proposta, mentre qui invece la Camera mi pare sia in ciò d'accordo, di non

volere per nulla recare pregiudizio alla questione di merito.

Quindi, in coerenza alla proposizione fatta, io domando che la petizione di cui si tratta sia deposta negli archivi della Camera, perchè così se ne terrà conto quando appunto si tratterà di discutere e di definire una volta per sempre questa gravissima questione.

Io spero che il Ministero ed il relatore aderiranno a questa proposta che sembra consentanea alle premesse che vennero fatte. (*Bene!*)

GUERRIERI-GONZAGA, relatore. Benchè sia sempre stato inteso, e sia negli antecedenti della Camera che gli ordini del giorno puro e semplici ricevono colore dalle idee espresse nella discussione che li ha preceduti, e quindi in questo caso equivarrebbe all'invio agli archivi, tuttavia per non fare ulteriore questione di parole cre lo rendermi interprete delle intenzioni della Commissione accettando il proposto invio agli archivi della Camera.

(È inviata agli archivi.)

GUERRIERI-GONZAGA, relatore. Colla petizione 8407 diversi rappresentanti dell'industria del cotone in Lombardia, nella Liguria e nell'antico Piemonte domandano alla Camera, in vista della sofferenza in cui si trova quell'industria per ragioni generali e per la ragione speciale della guerra d'America, che sia riveduta la tariffa la quale venne modificata col decreto del 18 agosto 1860.

Tra gli altri timori espressi in questa petizione, vi era anche quello del prossimo trattato colla Francia, per cui si dubitava che potessero ancora essere peggiorate le condizioni della tariffa.

La Commissione, considerando che la tariffa del 1860 fu già modificata per un decreto del potere esecutivo, e venne quindi approvata dalla Camera; considerando che nel trattato di commercio colla Francia fu espressamente riservata la questione della tariffa del cotone, ritiene che si possa inviare questa petizione agli archivi, affinchè la Camera ne tenga conto allorquando venisse a questo proposito discussa una legge.

MOLFINO. Io pregherei l'onorevole relatore a voler in parte modificare le sue conclusioni.

Gl'industriali cotonieri della Lombardia, del Lago Maggiore, della Liguria e del Piemonte non solo, ma ora anche delle provincie meridionali, hanno inoltrato una petizione alla Camera che dalla Presidenza fu tosto rimessa alla Commissione esaminatrice del trattato stipulato colla Francia e che deve approvarsi dal Parlamento.

La petizione, sulla quale testè ha riferito l'onorevole Guerrieri, ha lo stesso oggetto; io pregherei perciò l'onorevole relatore, e pregherei la Camera a voler inviare questa petizione alla stessa Commissione. Con questa deliberazione la Camera non s'impegna a nulla, essa non fa che fornire a quella sua Commissione un documento di più per formarsi un'opinione e onde possa fare, se lo crederà, una proposta od una raccomandazione al Governo intorno alla facoltà ch'egli si

è riservata di poter ancora *maneggiare* la tariffa sui cotoni.

Quindi io pregherei l'onorevole relatore di volere in questo senso modificare le sue conclusioni, inviando questa petizione, invece che agli archivi, alla Commissione che deve esaminare le petizioni consimili a questa.

PRESIDENTE. Credo mio debito di avvertire l'onorevole Molino e la Camera, che appunto quando s'invia una petizione agli archivi, ciò s'intende fatto allo scopo, che quando viene o è in corso una qualche legge alla quale sia relativa quella petizione, la petizione si estrae dagli archivi ed è consegnata alla Commissione che di quella legge si occupa.

MOLINO. Queste dichiarazioni mi bastano, e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'invio di questa petizione agli archivi.

(È approvato.)

GUERRIERI GONZAGA, relatore. Colla petizione 8860 il cavaliere Rizzoli Francesco, di Bologna, ufficiale reduce dell'armata del primo regno d'Italia, ed ora vecchio ottuagenario, chiede che gli sia rimessa in corso una corresponsione di lire 47 88 al mese, che era una pensione che gli competeva come tenente nel corpo dei granatieri della guardia imperiale italiana.

Questa pensione fu dal Governo pontificio corrisposta fino al 1832, anno in cui accaddero i primi moti delle Romagne.

Emigrò il Rizzoli in quell'epoca, e non tornò a Bologna, sua patria, che nel 1846 in seguito all'amnistia di Pio IX. Gli fu allora rimessa in corso la pensione, ma per gli avvenimenti del 1849 di nuovo gli venne sospesa.

Il Rizzoli si rivolse al Governo per ottenere la pensione cogli arretrati, ma il ministro delle finanze non si credette autorizzato a soddisfare alla sua domanda.

La Commissione, credendo la petizione appoggiata all'atto finale di Vienna, il quale all'articolo 103, se non erro, obbligava il Pontefice, come gli altri che erano succeduti in parte all'antico regno d'Italia, di corrispondere la pensione ai militari, vi propone che si rimandi questa petizione al ministro delle finanze perchè riesamini la questione.

BIXIO. Vorrei pregare il relatore ad appoggiarsi su altra autorità che non il trattato di Vienna, se è possibile.

GUERRIERI-GONZAGA, relatore. È una questione di diritto.

BIXIO. Non è un'autorità il trattato di Vienna. (Conversazioni)

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, questa petizione s'intende inviata al ministro delle finanze.

(È approvato.)

GUERRIERI-GONZAGA relatore. Colla petizione 8747, dodici cittadini, dottori in leggi, di Lucca, rinnovano la petizione 7974 per ottenere la facoltà di compiere la loro pratica legale presso quella Corte d'appello.

Una petizione eguale fu trasmessa alla Camera, la quale la inviò al ministro di grazia e giustizia fin dall'anno scorso; sicchè la vostra Commissione non può che proporvi la stessa deliberazione.

SANGUINETTI. Colgo quest'occasione per rivolgere una preghiera al ministro di grazia e giustizia.

Il corso legale universitario oramai è eguale nelle varie Università del regno, compresa la Toscana. Ma per gli avvocati havvi una diversità intorno agli anni della pratica necessaria per essere abilitati all'esercizio della professione. Questa discrepanza non vi ha dubbio che è un'ingiustizia, perchè se un avvocato può esercire dopo tre anni di pratica fatta a Torino, non so perchè un altro avvocato non possa esercire in Firenze se non dopo quattro anni di pratica.

Io prego l'onorevole guardasigilli di voler fare un decreto (se decreto è possibile allo stato dell'attuale legislazione), per cui gli anni di pratica siano equiparati in tutte le parti del regno. Se poi il signor ministro credesse che un decreto del potere esecutivo non bastasse, non vi ha dubbio che il signor ministro sarà dispostissimo a presentare anche un progetto di legge all'uopo, progetto di cui parmi anzi mi abbia una volta tenuto parola.

Ad ogni modo, sarà bene che il signor ministro dica su questa questione una parola per tranquillare gli animi degli studenti della Toscana, che si lamentano di questa disparità di trattamento.

SINIBALDI. Ho chiesta la parola unicamente per render grazie alla Camera d'aver, dietro mia istanza, dichiarato di urgenza questa petizione, e per ringraziare il ministro guardasigilli che provvede, giorni sono, con un suo decreto in proposito.

È quindi inutile l'invio, poichè già si è provveduto.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Sinibaldi ha detto, per quanto riguarda la petizione, quello che avrei dovuto dire io stesso. Si è già provveduto su questo soggetto.

Io credo che la petizione sia stata inviata al Ministero da molto tempo, per modo che io quasi non ne aveva notizia.

In quanto alla domanda fattami dall'onorevole Sanguinetti, gli risponderò d'aver studiata la questione, se mai avessi potuto con decreto provvedere all'unificazione dei corsi degli studi legali, e mi sono convinto che era necessaria a tal uopo una legge.

Dirò anzi che questa sera c'è stata la prima convocazione della Commissione a ciò espressamente incaricata. Io spero che procederà alacremente il lavoro, e che mi metterà in grado di presto presentare questa legge per l'unificazione degli studi legali in tutto lo Stato.

GUERRIERI-GONZAGA, relatore. Ho chiesta la parola per giustificare la Commissione d'aver proposto lo invio al Ministero d'un affare definito.

La Camera si persuaderà facilmente, che siccome le petizioni rimangono molti mesi prima di poter essere riferite, così quando questa petizione fu riferita nella

2ª TORNATA DEL 23 APRILE

Commissione ed il relatore ebbe l'incarico di riferirne alla Camera, l'affare non era ancora definito, e quindi non poteva essere presa altra deliberazione dalla Commissione.

PRESIDENTE. Adunque su questa petizione non occorre deliberazione.

PRESENTAZIONE DI UNA PETIZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato Busacca ha la parola per presentare una relazione.

BUSACCA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio passivo del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SI RIPRENDE LA RELAZIONE DI PETIZIONI.

(Impiegati delle ipoteche).

BEIDA, relatore. Colla petizione 8518 gl'impiegati delle ipoteche della provincia di Terra di Lavoro, con quella 8527 gl'impiegati ipotecari di Siracusa, con quella 8530 Moscone Giuseppe ed altri dieci impiegati di Chieti, e con quelle 8545, 8565 e 8594 gl'impiegati delle ipoteche di Girgenti, di Trani, e Della Ratta Giacomo ed altri 18 impiegati ipotecari di Lecce fanno istanza per essere, a termini dell'articolo 22 della legge sulle tasse ipotecarie, assimilati nei gradi e negli stipendi agl'impiegati governativi.

Nessuno di voi ignora le precarie condizioni in cui si trovano gl'impiegati subalterni delle conservatorie delle ipoteche. Ricorderovvi i molti reclami da essi inoltrati sia al Ministero che al Parlamento, per vedere fatto governativo il loro impiego ed aumentato il loro soldo.

Colla pubblicazione della legge 6 maggio 1862, che regola le tasse ipotecarie, credettero di aver ottenuto dal Parlamento giustizia, e coll'articolo 22 della legge stessa col quale s'incaricava il ministro delle finanze a coordinare in modo uniforme e proporzionato gli stipendi degli impiegati degli uffici ipotecari.

Le preaccennate disposizioni apparvero ai petenti abbastanza chiare e precise da precludere l'adito a qualsiasi dubbia interpretazione. Aspettarono alcun tempo, ma non vedendo mai dato nessun provvedimento per loro favorevole dal ministro delle finanze, ebbero nuovamente ricorso a lui; se non che esso chiarì il senso della legge in modo ben diverso da quello che per essi si potesse sperare, e con una circolare 18 giugno, numero 2637, così concepita, toglieva ad essi ogni dubbio.

Darò lettura di quella circolare:

« Parecchi tra gl'impiegati mantenuti dai conservatori delle ipoteche nei rispettivi uffici, tratti forse in errore dalla lettura dell'articolo 22 della legge del 6 maggio 1862, hanno creduto che il Governo avesse in-

teso convertire in uffici governativi le conservazioni delle ipoteche mettendo a posto con degli stipendi a carico del bilancio gl'impiegati attuali dei conservatori.

« Per dileguare queste false interpretazioni e far cessare i continui reclami che sotto questa veduta vengono da costoro spinti al Ministero, è bene che sia dichiarato, non essere stata mente del Governo portare alcuna novità all'organamento degli uffici delle conservazioni, e che, essendo i conservatori interamente responsabili di tutte le operazioni, sono essi sempre che debbono scegliere e ricompensare gli impiegati che crederanno adibire pei lavori delle rispettive officine. »

La risposta ministeriale contro la quale protestano i petenti e domandano riparo dalla Camera, venne dalla vostra Commissione trovata consona allo spirito della legge, ed informata ai principii di economia iteratamente dalla Camera professati.

Epperò la vostra Commissione vi propone sulle cinque petizioni che riguardano gl'impiegati delle ipoteche l'ordine del giorno puro e semplice.

SANGNINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta in primo luogo al deputato Cadolini.

CADOLINI. Io vorrei ricordare alla Camera come in altre occasioni siano state inviate al Ministero altre petizioni su quest'oggetto, e specialmente quelle presentate dagli impiegati ipotecari e degli archivi notarili di Lombardia. Allora il ministro avea preso l'impegno di presentare un progetto di legge a fine di migliorare la condizione di questa classe di impiegati la quale è certo assai misera. Vi sono degli impiegati i quali servono lo Stato da 15 a 20 anni e che non hanno che lo stipendio di 800 franchi, ed alcuni solo 750. Le condizioni di questi impiegati, secondo vuole l'equità, debbono essere pareggiate a quelle degli altri impiegati dello Stato. Perciò io credo che si dovrebbero rinviare queste petizioni al Ministero, affinché presenti un progetto di legge che regoli secondo giustizia la condizione di questi impiegati, sottoponendoli alle stesse regole e discipline stabilite per gli altri impiegati dello Stato.

LUZI. Bisognerebbe abolirli tutti questi impiegati.

CADOLINI. Rispondo alla sua interruzione che io non sono niente affatto del suo parere; egli vorrebbe che fossero aboliti. Quando l'onorevole ministro guardasigilli presenterà un progetto di legge in proposito, se l'onorevole Luzi crederà di abolire gl'impiegati ipotecari, lo combatterà, e cercherà di farlo respingere dalla Camera; ma intanto il bisogno esiste, il bisogno cioè che in questa materia siano unificate le condizioni di questi impiegati, perchè non in tutte le parti dello Stato questi uffici delle ipoteche sono retti con le istesse regole; in secondo luogo è necessario che anche questa classe d'impiegati abbia quel trattamento che secondo equità le può competere, a norma delle leggi che sono tuttora vigenti su tal materia.

GRECO LUIGI. Mio malgrado, neppur io posso as-

sociarmi alle conclusioni della Commissione. Se i petenti non si fossero appoggiati ad una legge, certamente io non mi sarei affatto indotto a patrocinare la loro causa.

Io non posso negare che il decreto del 24 agosto 1862 nulla a loro attribuisce, perchè non li ritiene quali impiegati dello Stato. Ma quel decreto, mi sia permesso il dirlo, lungi d'attenersi alla stretta esecuzione e svolgimento della legge del 6 maggio 1862 sulle tasse ipotecarie, ne fece al contrario la più erronea ed ingiusta applicazione.

A me pare che l'articolo 22 di quella legge sia così netto e preciso che non avrebbe potuto dar luogo ad alcun dubbio, o varia interpretazione: permettete che io ne faccia lettura. Esso è così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreti reali a tutto ciò che occorre per l'applicazione della presente legge nelle varie provincie dello Stato per coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore, e per coordinare altresì in modo uniforme, e proporzionato, gli stipendi degl'impiegati degli uffizi ipotecari. »

Ora essendo stata adoperata l'espressione: *impiegati degli uffizi ipotecari*, possiamo ritenere noi che si fosse soltanto fatta allusione ai soli conservatori delle ipoteche? Io credo che no. La lettera della legge è chiara ed evidente: parlasi in essa in modo generico *d'impiegati degli uffizi ipotecari*, e non dei soli conservatori delle ipoteche.

Questo mio argomento è rafforzato dagli articoli che precedono l'articolo 22, che ho avuto l'onore di testè ricordare alla Camera.

Noi troviamo nell'articolo 19 essersi detto: « I conservatori delle ipoteche presenteranno due distinte mallevorie, » ecc.

Troviamo pure che nell'articolo 21 sta detto: « I conservatori delle ipoteche non potranno più esigere per conto proprio alcun emolumento. » Perciò parmi incontestabile che nella stessa legge del 6 maggio, la quale è quella che fissa l'organico sulle tasse ipotecarie, trovasi fatta la incontrovertibile distinzione tra i conservatori e gl'impiegati degli uffizi ipotecari, e che quando si parla di questi non si può affatto confonderli con quelli.

Coerentemente adunque a tali osservazioni, io con certezza ritengo che, quando nel sopra ricordato articolo 22 davasi al Governo del Re l'incarico *di coordinare in modo uniforme, e proporzionato gli stipendi degli impiegati degli uffizi ipotecari*, s'intese provvedere al destino ed alla posizione stabile non dei soli conservatori, ma di tutti gl'impiegati che prestano la loro opera negli uffizi ipotecari.

Nè credete, o signori, che io fondi soltanto la mia argomentazione sulla legge organica del 6 maggio 1862.

Lo stesso decreto del 24 agosto, che secondo me venne a vulnerare i diritti per legge acquisiti dagli

impiegati delle ipoteche, ripete la distinzione da me dimostrata.

Nell'articolo 18 di quel decreto è detto: « Gli attuali conservatori delle ipoteche di alcune provincie, e gl'impiegati che li assistono, » ecc.

Ecco dunque ripetuta la distinzione tra *conservatori, ed impiegati ipotecari*.

Ecco dunque ribadita la dimostrazione che quando nell'articolo 22 si parlò *d'impiegati degli uffizi ipotecari* non s'intese parlare soltanto dei conservatori delle ipoteche, ma di tutti gl'impiegati che prestano il loro servizio negli uffizi ipotecari.

Ciò sembrami abbastanza in quanto, alla lettera della legge.

Se poi scendiamo ad esaminarne lo spirito, parmi indubitato che essendosi voluto con quella legge provvedere all'ordinamento uniforme in tutto il servizio ipotecario, non potrebbesi supporre nella mente di coloro che quella legge sancirono l'ingiusto divisamento di aver voluto far continuare il gravissimo sconeio, o per dir meglio la grande ingiustizia di vedersi gl'impiegati degli uffici ipotecari di talune provincie del regno riguardati come impiegati governativi, e come tali stipendiati sul bilancio dello Stato, e gli stessi impiegati di talune altre provincie riguardati come impiegati particolari, e dipendenti dall'arbitrio dei rispettivi conservatori delle ipoteche.

Dal canto mio, o signori, siccome ritengo sacro il tempo che s'impiega per le discussioni della Camera, e mi sono sempre studiato di non rendermi noioso, lungi d'infastidire la Camera con degli ulteriori ragionamenti, mi contento di presentare il miglior commento che avrei potuto rinvenire per la esatta interpretazione dell'articolo 22.

Io l'ho trovato nelle stesse parole che furono pronunziate dall'onorevole Restelli, che fu il relatore della legge sulle tasse ipotecarie. Ascoltino perciò che cosa egli disse, sotto quale influenza e ragionamenti fu votato quell'articolo, e poi decidano secondo la loro coscienza. Ecco quello che fu detto dall'onorevole Restelli, quando ragionò sull'articolo 22:

« È necessario di togliere almeno quelle troppe dissonanze, quelle troppe ingiustizie che oggi deploriamo stante l'enorme differenza che esiste tra gli stipendi di alcuni conservatori ed impiegati dipendenti da taluni uffizi ipotecari, e gli stipendi che hanno i conservatori ed altri impiegati di altri uffizi ipotecari. La differenza è talmente enorme, che assolutamente non si può tollerare, per cui, in attesa di una legge generale, importa di dare al Governo la facoltà di poter coordinare in modo uniforme e proporzionato gli stipendi degli impiegati degli uffizi ipotecari.

« E qui io debbo ricordare che vennero presentate alla Camera numerose petizioni mandateci da molti impiegati degli uffizi ipotecari delle varie parti d'Italia, con cui si lagnano dell'accennato stato di cose intollerabile.

« Faccio riflettere che la cosa debb'essere veramente

così, inquantochè per vari uffici ipotecari gli stipendi sono ancora gli stessi che erano stabiliti col regolamento italico del 1806; ora ognuno sa che il danaro d'allora in poi ha diminuito assai di valore, e che quella stessa quantità metallica di denaro che allora bastava per acquistare il necessario per vivere, ora non basta più per procurare al suo possessore quella massa di oggetti utili che poteva servire dapprima al suo mantenimento.

« Da qui le giuste querele di molti impiegati degli uffici ipotecari che ci vennero a dire essere impossibile il continuare cogli attuali onorari, coi quali non possono più mantenere le loro famiglie.

« Stante la necessità dunque da una parte di non lasciar sussistere un'enorme differenza fra gli stipendi di chi pur rende lo stesso utile servizio al pubblico, e dall'altra di riparare ad ingiustizie le quali, continuando, produrrebbero giusti malcontenti, riterrei che, in attesa di una legge generale ipotecaria, legge che provvederà anche alla sistemazione degli uffici ipotecari, sia assolutamente necessario di accordare al Governo la facoltà di coordinare, com'è detto nel progetto, in modo uniforme e proporzionato gli stipendi degli impiegati degli uffici ipotecari.

Sotto l'influenza di tali osservazioni fu immediatamente votato l'articolo 22. Ciò posto, o signori, io pongo fine al mio ragionamento, e riassumendo quel che ho detto conchiudo sostenendo che il Governo doveva per decreto reale parificare la condizione di tutti gli impiegati degli uffici ipotecari, assegnando loro uno stipendio uguale per tutti, come attualmente lo godono gli impiegati degli uffici ipotecari di talune provincie del regno. Nè si dica, o signori, che adottando la conclusione che io sommetto alla Camera, faremo cosa improvvida e rovinosa, caricando il bilancio dello Stato di un nuovo e pesante circolo; perchè dovete ricordare che i conservatori delle ipoteche collo stesso decreto del 24 agosto ebbero accordato quasi il 20 per cento, vale a dire la quinta parte sulle riscossioni a titolo d'aggio, e tanto quest'aggio, quanto quegli emolumenti che furono conservati dalla legge del 6 maggio, altro scopo non si ebbero se non quello di provvedere ai mezzi con cui i conservatori debbano sopperire alle spese di ufficio, ed anche a quelle mercedi dovute agli *aiuti* o *commessi*, val quanto a dire agli impiegati degli uffici ipotecari.

NISCO. E il decreto che venne dopo?

GRECO LUIGI. È di questo decreto che sto parlando, cioè quello del 24 agosto: nè io metto in contrasto che esso non considerò gli impiegati degli uffici ipotecari come impiegati governativi, e quindi li lasciò alla piena balla e dipendenza dei rispettivi conservatori; ma quello che intendo dimostrare è che quel decreto fu ingiusto, e non fu la esatta applicazione della legge, appunto perchè questa provvede a tutti gli impiegati ipotecari in genere, e non ai soli conservatori delle ipoteche. Quindi io insisto sempre nelle mie convinzioni.

Ritornando adunque a quanto rassegnava nel momento dell'interruzione, possiamo con certezza ritenere che interpretando noi l'articolo nel senso da me sviluppato non graveremo il bilancio dello Stato di un nuovo e pesante fardello, poichè sarà provveduto agli stipendi uniformi di tutti gli impiegati degli uffici ipotecari, con quella parte corrispettiva di aggio, ed emolumenti che sarà tolta ai conservatori. Così facendo, o signori, non solo noi interpreteremo bene ed equamente la legge, ma toglieremo un immenso numero di padri di famiglia dalla dura condizione di essere soggetti, come tanti servitori, allo arbitrio ed al capriccio dei rispettivi conservatori, i quali, forse approfittando della loro posizione, spesso impongono delle dure condizioni e pretendono da loro straordinarie fatiche ed umilianti ossequi.

Io perciò ripeto quanto dissi in principio, cioè non voglio rendermi noioso alla Camera, e quindi prego il relatore della Commissione a voler desistere dalle sue conclusioni, e addivenire che tutte le petizioni di cui ci occupiamo vengano rinviate al ministro delle finanze, acciò provveda secondo la legge organica del 6 maggio 1862.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato San Donato.

SAN DONATO. Rinuncio.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Appoggio col mio voto le conclusioni della Commissione; imperocchè parmi che la decisione presa dal ministro delle finanze sia conforme allo spirito ed alla lettera della legge.

È conforme allo spirito della legge, poichè la legge ha voluto lasciar intera la responsabilità del servizio delle ipoteche ai conservatori, ha voluto che gli amanuensi e gli impiegati che debbono coadiuvarli nel servizio fossero da loro nominati, da loro pagati, fossero a loro totale discrezione e potessero così essere anche, occorrendo, licenziati. Tale è il sistema della legge. Non dirò se questo sistema sia buono, o se sia cattivo; questa è una questione che per ora non si dee trattare.

Tale essendo il sistema, il ministro ha bene interpretato la legge nella risposta che ha fatto ai petenti. Nè vale che l'onorevole Greco venga a dirci che l'articolo 22 parla degli impiegati delle ipoteche, imperocchè le cose da lui dette, sebbene io non fossi preparato per questa questione, mi hanno fatto comprendere d'onde sia nata la distinzione tra conservatori ed impiegati. In alcune provincie del regno, come nelle antiche, era in vigore il sistema prescritto dalla legge, pel quale sistema il conservatore nomina gli amanuensi, nomina gli impiegati che debbono servirlo, e questi per conseguenza non sono impiegati governativi.

In altre provincie, come nella Lombardia, credo, oltre i conservatori, vi sono altri impiegati governativi. Ma quando la legge parla d'impiegati, intende essenzialmente gli impiegati governativi, non può intendere

quegl'impiegati che sono nominati per un atto privato d'un impiegato dello Stato. La nomina fatta da un conservatore delle ipoteche non è tale da poter costituire un impiego governativo se non quando la legge lo dichiara esplicitamente. Ora non v'ha legge alcuna la quale dichiara che colui il quale è nominato amanuense d'un conservatore d'ipoteche, sia considerato come un impiegato governativo; quindi la disposizione dell'articolo 22 non può essere per nulla applicata ai petenti. D'altra parte, signori, se andiamo avanti di questo passo e vogliamo moltiplicare in ogni ramo di amministrazione gl'impiegati mentre ne abbiamo delle migliaia in aspettativa, non so come potremo sopperire alle gravi spese che ne emergeranno. (*Bravo!*) Quindi voto per le conclusioni della Commissione.

LEOPARDI. Certamente io non ho domandata la parola per aggiungere ai tanti impiegati un altro ordine d'impiegati, quelli cioè che servono ai conservatori delle ipoteche. Ma, se male non mi ricordo, vigeva nelle provincie napoletane un sistema, cioè che dell'assegno che si faceva ai conservatori una parte era assegnata per servire a stipendiare gl'impiegati di cui il conservatore poteva avere bisogno.

In questa maniera vi era una qualche garanzia che se il conservatore non spendesse quella somma che gli era data per questo, gl'impiegati potevano lagnarsi e dire: il conservatore prende per sè quello che il Governo gli dà per noi. Quindi per questo fatto, se non potevano dirsi impiegati governativi, poichè il conservatore delle ipoteche poteva prenderli, o congedarli, perchè la responsabilità era e doveva essere tutta sua; pure questa distinzione nei proventi che si assegnavano e negli stipendi che si davano ai conservatori potrebbe essere introdotta come una specie di garanzia all'impiegato che il conservatore deve adibire, quando la legge gl'impone di spendere una parte sia dello stipendio, sia dei proventi a sussidiare gl'impiegati di cui ha bisogno.

Io volevo solo dare alla Camera questo schiarimento.

CUZZETTI. Avendo io avuto l'onore di appartenere alla Commissione che ha proposta la legge 6 maggio 1862, se non erro, sulle tasse ipotecarie, credo opportuno di dare uno schiarimento.

In quella occasione si è appunto considerato che nelle diverse provincie del regno vi erano diversi sistemi d'organizzazione e diversi metodi di trattamento riguardo agl'impiegati ipotecari.

In alcune provincie, principalmente in quelle che si reggevano ancora col sistema italico, gl'impiegati delle ipoteche erano considerati formare parte della famiglia degl'impiegati giudiziari, mentre in alcune altre erano considerati strettamente alla dipendenza del Ministero delle finanze.

Ora in quell'occasione, dietro discussione, si è trovato necessario di provvedere a che venisse conservata impregiudicata la massima per la quale in una legge futura di universale ed uniforme sistema ipotecario venisse anche determinato se tutti gl'impiegati addetti

a questi uffici dovessero ritenersi formar parte della famiglia di quei giudiziari, secondo il sistema italico vigente in alcune provincie, o quali semplici agenti di finanza, come in altre provincie del regno.

Egli è evidente che essendo dipendenti dagli uffici giudiziari, essi sono naturalmente impiegati governativi con nomina e stipendio che ricevono direttamente dal Governo.

Il ministro delle finanze mettendo in esecuzione quella legge col suo regolamento ha invece obbligato anche i conservatori delle ipoteche, che trovansi dipendenti dagli uffici giudiziari, a ricevere fin d'ora un salario che fosse proporzionato ai proventi delle tasse esatte, adottando il sistema del pagamento così detto *adagio*, il quale sistema è essenzialmente finanziario, e scema alla qualità d'impiegato giudiziario.

Io non voglio entrare a discutere se e quanto fosse procedibile questa provvidenza da parte del potere esecutivo in via di regolamento.

Certo che di questa novità ebbero a dolersi molti dei conservatori che erano dipendenti dagli uffici giudiziari, e quasi nacque in loro la sfiducia che anche nella nuova legge d'organico promessa dal Ministero e dal Parlamento si volesse in seguito valutare la convenienza di mantener loro il carattere d'impiegati giudiziari per il corrispondente trattamento negli stipendi e nelle pensioni.

Ora, se noi adottiamo la proposizione dell'onorevole relatore per l'ordine del giorno puro e semplice sopra tutte queste petizioni, certamente che accresceremmo la sfiducia di tutta questa gerarchia d'impiegati ipotecari circa le intenzioni e i propositi della Camera a loro riguardo nella futura legge organica; e potrebbero temere che noi venissimo con ciò a pregiudicare la questione riservata a conoscere se questi impiegati debbano in avvenire appartenere alla gerarchia giudiziaria piuttosto che qualificarsi come semplici agenti di finanza.

In questo stato di cose mi pare che per conservare intatta la questione e non scemare alle concepite speranze, nè diminuire, direi quasi, di più i diritti acquisiti di quei conservatori e impiegati che sono già dipendenti dal potere giudiziario, potrebbe la Camera più opportunamente stabilire l'invio di questa petizione agli archivi, perchè ne sia fatto il richiamo all'occasione in cui verrà proposta una legge organica delle ipoteche, come ho fiducia nello zelo del signor ministro che non tarderà a verificarsi.

A me pare che questa conclusione, mentre non si discosta molto da quella della Commissione, e toglie la Camera dall'impegno di fare in proposito una deliberazione forse intempestiva, giova a mantenere intatta la questione, e in qualche modo esprime quel benevolo riguardo che sentiamo, e di cui è certamente meritevole il ceto rispettabile degli impiegati ipotecari.

BRIDA, relatore. In questo senso io non ho alcuna difficoltà di accettare l'invio agli archivi.

2ª TORNATA DEL 23 APRILE

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione...

GRECO LUIGI. Veramente l'opposizione c'è stata, ed è quella che ho fatta io.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sovra quale proposta?

GRECO LUIGI. Ella allude all'opposizione della Camera, ma c'è un individuo che fa parte della Camera, il quale fa opposizione; sarà una opposizione che rimarrà sterile, ma egli ha il diritto di essere ascoltato. Io mi permetto di sottomettere all'onorevole presidente che la mia proposta costituisce una opposizione...

PRESIDENTE. Avverto che attualmente è stata fatta un'altra proposta, la quale fu anche accettata dal relatore; quindi io domandava se questa nuova proposta incontrava opposizione...

GRECO LUIGI. Ah! allora mi scusi; io credea che avesse accennato alla mia proposta.

PRESIDENTE. Se tutti prestassero la debita attenzione, si sarebbe sentito che il deputato Cuzzetti ha proposto la trasmissione di codesta petizione agli archivi per lo scopo da lui dichiarato; che la proposta del deputato Cuzzetti fu dal relatore accettata, e che io interpellava la Camera su tale proposta.

CADOLINI. Signor presidente, io ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Parli pure.

CADOLINI. Io ho prima proposto, ed ora ripropongo che la petizione sia inviata al Ministero di grazia e giustizia, al quale altre volte furono trasmesse petizioni di questa natura, quantunque non sia mai stata presentata nessuna legge in proposito.

Tuttavia, ora chiedo l'invio delle attuali petizioni al ministro di grazia e giustizia con invito di presentare un progetto di legge che regoli convenientemente questa materia.

Anche l'onorevole Greco si era a questa proposta associato.

PRESIDENTE. Favoriscano di prestare attenzione.

Due sono le proposte: l'una che venne accettata anche dal relatore, per la trasmissione della petizione agli archivi; l'altra dell'onorevole Cadolini, per l'invio della petizione al ministro di grazia e giustizia.

SALARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. La quistione è semplicissima.

O l'articolo 22 della legge del 6 maggio 1862 è applicabile agli impiegati ipotecari, o non è ad essi applicabile.

Se l'articolo 22 è applicabile agli impiegati ipotecari, la conclusione, o signori, non può essere altra che dell'invio della petizione al ministro delle finanze, perchè provveda ai termini della legge già stabiliti, e quindi non sarebbe il caso d'invitare il Ministero a presentare altra apposita legge.

Ovvero l'articolo 22 di detta legge non riguarda gli impiegati ipotecari, e allora io non comprendo perchè

si voglia mandare questa petizione al ministro delle finanze o a quello di grazia e giustizia coll'invito di proporre una legge.

A me basta che sia inviata agli archivi, con preghiera naturalmente al ministro di grazia e giustizia, o a quello delle finanze, di presentare una legge.

In questo senso quindi non si potrebbero oppugnare conclusioni proposte dall'onorevole Cuzzetti ed accettate dal signor relatore.

Però, signori, io dico che l'articolo 22 della legge citata è applicabile agli impiegati ipotecari, e non si tratta di altro che d'invitare il ministro ad uniformarsi alla prescrizione di detto articolo.

Io ricordo di aver combattuto l'articolo 22 di questa legge con tutte le mie forze; perocchè la disposizione di quell'articolo non mi pareva precisa, e dava luogo a due gravissime questioni, che io non consentiva si risolvessero per decreti reali. Ricordo però che lottai invano, e che l'articolo 22 fu votato anche non senza mia, se si vuole, intempestiva, e troppo calorosa protesta.

Ma, o signori, il tempo ha confermato i miei timori d'allora, ed ecco che molteplici interpretazioni si danno a questa disposizione legislativa. Il ministro per le finanze la intende in un modo, gl'impiegati in un altro, ed in vario senso è pur interpretata dai deputati che la votarono. Ciò prova assai chiaramente che la disposizione legislativa non è tale da escludere ogni dubbiezza; non ha per fermo una precisa significazione.

Io, lo confesso, presi viva parte a quella discussione, e non diedi mai all'articolo 22 altro senso che quello svolto testè dall'onorevole deputato Greco.

Ma, mutate le cose, io scorgo che domina gli animi di tutti noi il sistema dell'economia, e sotto questo predominio si vorrebbe forse dar all'articolo 22 un senso affatto diverso da quello che le parole ed il concetto significano. Ma mi si perdoni che io dica che questo sarebbe oggi un tardo pentimento, il quale non avrebbe la forza di cambiare la disposizione di un articolo di legge che voi votaste, e che votò il Senato, che ebbe la reale sanzione, e che fu eseguita, quantunque non giustamente applicata.

È evidente dunque che si debba provvedere il rinvio al ministro di queste petizioni, perchè s'uniformi alla disposizione dell'articolo 22 della legge 6 maggio 1862.

PRESIDENTE. Il deputato Restelli ha facoltà di parlare.

RESTELLI. Come relatore della legge di cui si parla, ed essendo stato espressamente apostrofato dall'onorevole deputato Greco, debbo dare qualche dichiarazione intorno a quest'argomento.

Mi pare che si faccia una confusione tra impiegati e impiegati degli uffizi ipotecari.

PRESIDENTE. Prego i deputati di non uscire, altrimenti non saremo più in numero. (*Viva ilarità.*)

RESTELLI. Ci sono presso gli uffizi ipotecari tre specie, se così vogliam dire, d'impiegati. Ci sono im-

piegati i quali sono in pianta stabile, che sono veri impiegati governativi, e di questa natura sono, per esempio, gl'impiegati in pianta stabile degli uffici ipotecari della Lombardia, che ripetono la loro origine dal sistema italico ipotecario. Ci sono impiegati assunti straordinariamente, come diurnisti, per attendere allo straordinario lavoro di alcuni uffici delle ipoteche. Vi sono finalmente degli altri impiegati, i quali sono assunti da quei conservatori delle ipoteche, i quali hanno a loro carico il pagamento di tutti i sussidi per l'apprestamento delle copie dei certificati ipotecari, ecc.

Queste tre specie d'impiegati ipotecari vanno considerati, in quanto alla loro sorte in modo affatto distinto.

In quanto ai veri impiegati governativi in pianta stabile, io credo che la legge del 6 maggio 1862 non abbia portato mutamento alcuno alla loro posizione di impiegati governativi, i cui diritti quindi sono stati conservati.

L'onorevole Cuzzetti diceva che alcuni conservatori delle ipoteche, che erano veri impiegati governativi, credono di avere perduta questa loro qualità perchè fu trasformato il modo del loro corrispettivo.

Faccio osservare che tanto essi quanto gli altri impiegati governativi in pianta stabile presso gli uffici ipotecari, hanno conservata la qualità di cui erano prima possessori, e sarebbe ingiusto di riservare loro un diverso trattamento per aver soltanto cambiato la forma del corrispettivo.

Codesti impiegati avranno a suo tempo diritto a pensione e saranno trattati infine come ogni altro impiegato dello Stato.

È dalle altre due categorie d'impiegati da cui sono sorti i reclami portati avanti questa Camera, reclami pur troppo in parte fondati, se non in diritto, almeno per la straordinaria durezza con cui codesti reclamanti vennero trattati. C'erano degli uffici ipotecari che avevano bisogno di un sussidio stabile di lavoro, e c'erano impiegati i quali erano stati bensì assunti provvisoriamente per questi lavori straordinari, ma avendo continuato per venti, venticinque e più anni a prestare la loro opera, concepirono l'aspettativa di continuare nel loro ufficio, postochè continuava il bisogno straordinario dell'opera loro.

Quando andò in esecuzione la legge del 1862 si diede ai conservatori delle ipoteche il carico di pensare essi a questo lavoro degli amanuensi: ora, che cosa hanno fatto i conservatori delle ipoteche? Hanno detto a que-

sti amanuensi: signori, se volete servirmi per un corrispettivo molto minore di quello che vi era dato dallo Stato, resterete al vostro posto; altrimenti andatevene.

Ora molti di questi impiegati che, come dissi, erano 20, 25 e più anni che prestavano il loro servizio, colla aspettativa di continuare, si trovarono un bel giorno messi in questa alternativa, o di accettare le nuove proposte dei conservatori (e vi sono di quelli che hanno fatto proposte assolutamente inaccettabili), o di essere licenziati e posti sul lastrico.

Questo diede luogo a reclami per parte di questi infelici.

È in verità io credo che quando si trattò dell'esecuzione della legge 6 maggio 1862, il ministro delle finanze avrebbe dovuto in qualche modo provvedere affinché tanto miseranda non fosse la sorte di codesti impiegati, impartendo all'uopo istruzioni adatte vincolanti fino ad un certo punto il troppo arbitrio dei conservatori delle ipoteche. Ma poichè noi non possiamo ritornare sul passato e veramente non possiamo dire che siano stati lesi diritti acquisiti, dico che non ci sarebbe altro che accogliere la proposta dell'onorevole Cuzzetti, già accettata dal relatore della Commissione, e rimandare questa istanza agli archivi (*Bene!*), affinché quando si tratterà della sistemazione del regime ipotecario e quindi del nuovo organamento degli uffici ipotecari, si abbia riguardo a quegli impiegati se mai non avessero trovato altro modo più utile di occuparsi. Si era fin d'allora da taluno posto avanti il pensiero di provvedere, ma non si è creduto che ciò fosse conveniente alla vigilia della riforma stabile degli uffici ipotecari. Ed ecco adunque che l'occasione opportuna si presenterà quando si tratterà di quella legge organica, per il che appoggio l'invio della petizione di cui trattasi agli archivi della Camera.

Del resto quello che ho detto per gl'impiegati diurnisti vale fino ad un certo punto per quegli altri che fossero stati assunti dai conservatori delle ipoteche e che per lungo tempo avessero prestato l'opera loro agli uffici ipotecari.

PRESIDENTE. Tre sono le proposte: l'una per l'invio al ministro di grazia e giustizia; l'altra per l'invio al ministro delle finanze, e la terza per l'invio agli archivi. Quest'ultima più si avvicina all'ordine del giorno puro e semplice, quindi ha la precedenza, ed io la pongo ai voti.

Chi intende d'inviare queste petizioni agli archivi, sorga.

(Sono inviate agli archivi.)

La seduta è levata alle ore 11 di sera.